

COMUNE DI MAZZARINO
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

*Allegato alla deliberazione
di C.C. n.76 del 16 MAG.1996*

REGOLAMENTO DI INTERVENTI IN
MATERIA DI SERVIZI SOCIO —
ASSISTENZIALI

COMUNE DI MAZZARINO

Si certifica che il presente è stato pub-
blicato all'Albo Pretorio Comunale dal
3.0 LUG. 1996 7.4 AGO. 1996

Mazzarino, li 19/AGO 1996
IL SEGRETARIO GENERALE

CAPO I

ART. 1

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

I compiti di tale Ufficio sono:

- 1) la conoscenza della realtà in termini di bisogno, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche, indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) la programmazione ed il coordinamento dell'insieme degli interventi previsti dalla L.R. n.22/86, anche se svolti in convenzione;
- 3) la progettazione e l'attivazione, secondo la regolamentazione regionale, di nuovi interventi, sia in forma diretta, sia in forma convenzionata;
- 4) la gestione, tramite proprio personale, di quelle attività che si ritengono non efficientemente e non efficacemente delegabili all'esterno;
- 5) il coordinamento e la vigilanza dei servizi e/o degli interventi, come parte di essi, svolti in convenzione o gestiti da privati per il controllo e la verifica degli stessi;
- 6) il raccordo e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con altre strutture pubbliche operanti sul territorio.

Per assicurare i servizi previsti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia, l'Ufficio potrà avvalersi anche di professionalità esterne, sotto forma di prestazioni professionali specifiche, nonchè di "Servizio di Volontariato".



ART. 2

SECRETARIATO SOCIALE

Nell'ambito dell'Ufficio Servizio Sociale, verrà attivato l'Ufficio di SECRETARIATO SOCIALE, le cui caratteristiche e finalità sono di:

- rivolgersi all'intera comunità;
- essere gratuito;
- riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- operare in stretta collaborazione con gli altri servizi sociali di base;
- essere orientato alle esigenze ed alle specificità del territorio;
- assicurare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere e/o accedere ai servizi;
- collaborare con i servizi territoriali esistenti;
- svolgere attività di osservatorio sociale sulla realtà locale.

ART. 3

SOGGETTI DESTINATARI

Le prestazioni e gli interventi assistenziali secondo le modalità previste dal presente Regolamento, sono rivolte ai cittadini singoli e/o nuclei familiari, residenti nel territorio comunale, che si trovino in particolari comprovate condizioni di bisogno, come più avanti specificato. Gli orientamenti che seguono sono applicabili anche ai cittadini ed agli stranieri non residenti nel territorio comunale, limitatamente alle prestazioni di carattere urgente.

CAPO II

ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI

ART. 4

Il servizio di assistenza domiciliare agli anziani tende a garantire il soddisfacimento delle fondamentali esigenze delle persone anziane, in conformità agli obiettivi fondamentali ed ai criteri delle LL.RR. n.87/1981 e n.22/1986.

ART. 5

L'assistenza domiciliare agli anziani è un servizio di interesse pubblico, finalizzato a consentire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente familiare e sociale e tende al superamento dei problemi e delle difficoltà tipiche della terza età.

ART. 6

Il servizio è svolto in forma diretta, avvalendosi delle norme di legge in materia di personale che sarà in numero proporzionato ai servizi da erogare all'utenza e professionalmente adatto alla tipologia dei servizi. Il servizio potrà effettuarsi, altresì, attraverso convenzionamento con cooperative, associazioni (anche di volontariato), Enti assistenziali pubblici e privati, che abbiano i requisiti di Legge. Tale convenzionamento sarà reso con le procedure previste dalle vigenti disposizioni legislative.

ART. 7

Il servizio viene erogato gratuitamente ai cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti di età e di reddito, in condizione di parziale autosufficienza con scarso o senza supporto familiare, che vivono da soli o in coppia. La parziale autosufficienza è intesa anche come disadattabilità alla gestione del quotidiano e come tale, rilevabile dagli operatori del servizio sociale.

Non sono ammessi ai servizi coloro che vivono in nuclei familiari di parenti che siano in grado di svolgere il compito assistenziale. Possono accedere al servizio anche gli anziani il cui reddito superi il limite della fascia di reddito, mediante la compartecipazione al costo del servizio ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo modifiche che vengono comunicate di anno in anno dall'Assessorato Regionale 'EE.LL..

compiuto il 55° anno di età, se donne, e 60 se uomini.

ART. 8

Le istanze, redatte su appositi moduli, predisposti e forniti dall'Amministrazione, con la specificazione del servizio richiesto dovranno essere presentate nei termini e modi che saranno resi noti, mediante apposito avviso che sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso in tutti i luoghi pubblici, nonché con altri idonei mezzi di informazione e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, esclusa quella di cui al punto 1) che sarà acquisita d'ufficio:

- 1) Stato di famiglia del richiedente il servizio;
- 2) Documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dal nucleo familiare del richiedente, costituito, dai modd. 740, o 101, o 201, etc. compresa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa su appositi moduli forniti dall'Amministrazione, da tutti i componenti aventi la maggiore età, del nucleo familiare, circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso.

ART. 9

Sull'ammissione delle istanze vi provvederà la Giunta Municipale dopo l'istruttoria delle istanze stesse da parte dell'ufficio servizi sociali che a tal fine potrà esperire i necessari accertamenti avvalendosi del comando dei VV.UU.

ART. 10

Qualora le richieste siano in esubero rispetto alle disponibilità finanziarie e ai limiti disposti dalle leggi vigenti, la Giunta Municipale procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) requisiti dell'età, nel senso che saranno privilegiati i richiedenti in possesso di età maggiormente avanzata;
- b) gravità del bisogno accertato dagli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali ed in relazione alla presenza o meno di componenti il nucleo familiare in grado di adempiere ai normali lavori domestici;
- c) livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare.

ART. 11

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni sociali e sanitarie comprendenti:

- a) disbrigo delle faccende domestiche;
- b) fornitura di generi in natura e/o pasti caldi a domicilio, curando di stimolare e di aiutare l'anziano nella preparazione dei pasti;
- c) lavori di bucato e/o ritiro, e riconsegna biancheria ed indumenti;
- d) acquisto di alimenti o altri generi di prima necessità;
- e) espletamento di eventuali pratiche;
- f) assistenza morale.

familiari, sociali anche con la collaborazione dei vicini (accompagnamento presso centri diurni, amici, parenti, partecipazione a manifestazioni e spettacoli, etc.)

ART. 12

Il servizio ha carattere continuativo fermo restando la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie.

ART. 13

Il gruppo di operatori da adibire ai servizi di assistenza domiciliare in funzione alle prestazioni erogate comprende :

- a) Assistenti sociali ;
- b) Infermieri professionali ;
- c) Assistenti domiciliari in rapporto di 1 per 8/12 anziani ;
- d) Ausiliari ed autisti.

L' ufficio dei servizi sociali avrà il compito di coordinare il servizio .

Gli operatori saranno in numero adeguato alle esigenze del servizio.

ART. 14

Il Sindaco o l'Assessore delegato cureranno la formalizzazione di eventuale apposita convenzione da sottoporre all' organo deliberante , nel caso che il servizio di assistenza domiciliare agli anziani sarà erogato tramite cooperative ed enti assistenziali pubblici e privati .

CAP. III

ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON PARTICOLARI

SITUAZIONI DI DISAGIO

ART. 15

Il servizio di assistenza domiciliare di cui al presente capo ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio- assistenziale all'utenza

miliare in difficoltà. Ciò per favorire, quanto più possibile, la permanenza del soggetto, dell'ammalato, del minore, nel proprio ambiente familiare, evitando, di turbare determinati equilibri familiari, ovvero nell'intento di assicurare la continuità delle mansioni domestiche in occasione di particolari eventi, affiancando, integrando e rafforzando l'azione della famiglia.

ART. 16

I destinatari del servizio sono:

- cittadini in difficoltà per situazioni di bisogno eccezionali e contingenti;
- soggetti portatori di handicaps, minori o adulti che necessitano di assistenza e che i familiari non riescono ad assicurare;
- nuclei familiari che per gravi e contingenti motivi non possono accudire ai normali lavori domestici.

ART. 17

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni:

- disbrigo delle faccende domestiche;
- preparazione o fornitura di pasti caldi;
- lavori di bucato o raccolta e riconsegna biancheria;
- acquisto alimenti o altri generi di prima necessità;
- espletamento di eventuali pratiche;
- sostegno psicologico;
- assistenza infermieristica;
- igiene della persona.

ART. 18

Le istanze, redatte su appositi moduli, predisposti e forniti dall'Amministrazione, con la specificazione del servizio richiesto, dovranno essere presentate nei tempi e modi che saranno resi noti mediante apposito avviso che sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso in tutti i luoghi pubblici, nonché con altri idonei mezzi di informazione e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione esclusa quella di cui al punto 1) che sarà acquisita d'ufficio:

- 1) Stato di famiglia del richiedente il servizio;
- 2) Documentazione probatoria del reddito;

liare del richiedente , costituito da modd. 740 , o 101, o 201, etc. compresa la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà , resa , su appositi moduli forniti dall'Amministrazione , da tutti i componenti aventi la maggiore età del nucleo familiare , circa l'inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso .

ART. 19

Sull' ammissione delle istanze vi provvederà la Giunta Municipale dopo istruttoria delle istanze stesse da parte dell'ufficio Servizi Sociali che a tal fine potrà esperire i necessari accertamenti avvalendosi del Comando dei VV.UU.

ART. 20

L'accesso gratuito al servizio é subordinato alla titolarità dei limiti di reddito riferiti al nucleo familiare del richiedente previsti ed aggiornati annualmente dall'Assessorato Regionale EE.LL.

Potranno accedere al servizio anche i cittadini o nuclei familiari il cui reddito superi il limite previsto dalla fascia esente , mediante la compartecipazione al costo del servizio rapportata al costo del personale utilizzato e le ore di servizio prestato .

ART. 21

La Giunta Municipale in caso di insufficienza di fondi , procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) gravità del disagio accertato dagli operatori dell' Ufficio dei Servizi Sociali ed in relazione alla presenza o meno di componenti il nucleo familiare in grado di adempiere ai normali lavori domestici ;
- b) livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario .

ART. 22

Il tipo di prestazione , la durata , il personale da utilizzare , e le modalità di espletamento del servizio , verranno determinati

la Giunta Municipale .

Qualora si renda necessario intervenire con la massima urgenza ed in presenza di situazioni gravi per le quali l'attesa del normale iter -burocratico - amministrativo renderebbe vano l'intervento di assistenza , il servizio di che trattasi potrà essere attivato con procedura di urgenza dal Sindaco o dall'Assessore delegato per i servizi sociali sentito l'ufficio dei servizi sociali , fermo restando che il formale atto deliberativo verrà adottato successivamente .

CAPO IV.

ATTIVITA' LAVORATIVA DEGLI ANZIANI

ART. 23

Il servizio inerente l'attività lavorativa degli anziani é inteso a promuovere ,stimolare e sostenere le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale , mediante l'utilizzazione degli stessi in attività lavorative non continuative .

ART. 24:

Le attività lavorative a cui sono destinati gli anziani stessiriguardano

- a) sorveglianza esterna e/o interna delle scuole;
- b) sorveglianza presso i giardini, ville e altre strutture pubbliche;
- c) custodia dei servizi collettivi e del verde pubblico;
- d) modesti lavori manutentivi di strutture comunali;

ART. 25

In relazione al tipo di servizio richiesto i prestatori d' opera devono rispondere a precisi requisiti anagrafici e fisici ,i primi dei quali riguardano la residenza nel Comune e l'età che non deve essere inferiore a 60anni per gli uomini ed a 55 per le donne.

dinamento del Comando dei VV.UU., sempre nel rispetto dell'art. 2222 del G.C.

ART. 27

Gli addetti ai servizi non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a due ore al giorno.

La fascia oraria di lavoro è determinata dall'esigenza del servizio.

ART. 28

Gli interessati debbono presentare istanza, redatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, per la prestazione del servizio, entro i termini che saranno resi noti mediante apposito avviso che sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso in tutti i luoghi pubblici, nonché con altri idonei mezzi di informazione, e corredando l'istanza stessa dalla seguente documentazione esclusa quella di cui al punto 2) che sarà acquisita d'ufficio:

- 1) Mod. 740 o 101 o 201 o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la mancanza di redditi.
- 2) stato di famiglia;
- 3) Certificato rilasciato dal medico da cui risulti l'idoneità relativa al servizio da prestare.

ART. 29

Per l'esame delle istanze provvede l'Ufficio dei Servizi Sociali che determinerà la graduatoria secondo l'ordine crescente del reddito del nucleo familiare.

ART. 30

La Giunta provvede ad approvare la graduatoria degli anziani per l'avvio degli stessi al servizio. Nel caso in cui il numero dei richiedenti superi quello da avviare al servizio, coloro i quali nell'anno precedente hanno prestato tale servizio, saranno esclusi dall'avviamento al servizio stesso ed eventualmente avviati solo dopo l'utilizzo dell'intera graduatoria.

ART. 31

L'Ufficio dei Servizi Sociali curerà la singola destinazione di servizio ed i turni relativi, tenendo conto delle esigenze operative delle varie situazioni locali e della residenza degli operanti.

ART. 32

L'Ufficio dei Servizi Sociali provvede a predisporre gli atti per la stipula dei contratti di prestazioni d'opera:

ART. 33

Gli addetti possono essere riconfermati solo due volte per anno a trimestre alternato o continuativi in caso di mancanza di altri richiedenti. Gli stessi potranno presentare richieste intese a migliorare i servizi e potranno segnalare eventuali disfunzioni.

ART. 34

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono in qualsiasi momento recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta che deve pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza del servizio.

ART. 35

Gli operatori che prestano il relativo servizio e per il periodo dello stesso saranno assicurati per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 36

Il compenso orario forfettario è fissato nei giorni feriali e nei giorni festivi, per non oltre due ore giornaliere per ciascun servizio, nella misura stabilita annualmente dall'Assessorato Regionale Enti Locali e verrà liquidato previa attestazione del Comando Vigili Urbani a prestazioni ultimate.

CAPO V

SOGGIORNI CLIMATICI MARINI, MONTANI E TERMALI ED ATTIVITA' RICREATIVE,
CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO IN FAVORE DEGLI ANZIANI

ART. 37

Il servizio si pone come obiettivo l'interruzione della condizione di solitudine e dello stato di abbandono, nonché il recupero psichico.

ART. 38

Al godimento dei soggiorni ,attività ricreative ,culturali e del tempo libero ,vengono ammessi anziani in grado di godere pienamente dei benefici dei soggiorni e delle attività programmate , privilegiando quei soggetti che risultano soli e privi di un proprio nucleo familiare .

ART. 39

L' accesso gratuito ai servizi di cui al presente regolamento é subordinato ai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed alla titolarità dei limiti di reddito riferiti al nucleo familiare del richiedente , previsti ed aggiornati annualmente dalla Regione Siciliana .

Potranno accedere ai servizi di che trattasi anche anziani il cui reddito superi il limite previsto dalla fascia esente , previo pagamento della quota parte nella misura stabilita dalla Regione Siciliana con apposito provvedimento, fermo restando che verranno ammessi prioritariamente gli anziani il cui reddito familiare risulta ricompreso nella fascia esente .

ART. 40

A seguito di diramazioni di avviso pubblico relativo all'attuazione delle attività in esso previste , che sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso in tutti i luoghi pubblici , nonché con altri idonei mezzi di informazione ,l'interessato potrà presentare apposita istanza , redatta su appositi moduli forniti dall' Amministrazione Comunale , indirizzata al Sindaco di Mazzarino , allegando alla stessa la seguente documentazione con esclusione di quella di cui al punto

- a) che sarà aquisita d'ufficio :
- a) stato di famiglia del richiedente ;
- b) Documentazione probatoria del reddito complessivo goduto dal nucleo familiare del richiedente costituita dai mod.740 , 101, 201, etc., compresa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l' inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione del reddito stesso riferita a tutti i componenti del nucleo familiare resa su appositi moduli forniti dall'Amministrazione;
- c) certificazione medica attestante le condizioni fisiche del richiedente e che lo stesso é in grado di godere pienamente dei benefici del soggiorno . Detta certificazione verrà richiesta se si tratti di soggiorno climatico della durata non inferiore a giorni due , e soltanto per gli ammessi al soggiorno .

ART. 41

Il personale necessario per la realizzazione dei servizi di cui al CAPO V del presente regolamento dovrà essere il seguente:

- a) accompagnatore comunale;
- b) medico o infermiere professionale;
- c) assistente sociale;

ART. 42

Al personale non dipendente dell'Ente necessario per la realizzazione dei servizi di cui al CAPO V, verrà corrisposta una somma pari al trattamento di missione prevista per i dipendenti comunali.

ART. 43

Qualora i soggiorni vengano attuati tramite organizzazioni turistico-alberghiere o agenzie di viaggio e turismo, potrà essere richiesta, nell'apposito capitolato d'appalto, la presenza di animatori socio-culturali.

ART. 44

Qualora le istanze di partecipazione risultino in esubero rispetto al numero dei partecipanti previsti nell'apposito programma, si provvederà alla formulazione di apposita graduatoria che formerà oggetto di atto deliberativo da parte della Giunta Municipale.

Coloro i quali nell'anno precedente hanno usufruito di tale servizio saranno esclusi dalla frizione dei servizio stesso e potranno usufruirne solo dopo l'utilizzo dell'intera graduatoria.

In linea prioritaria verranno privilegiati:

- a) anziani che risultano soli e privi di un proprio nucleo familiare;
- b) anziani in particolari condizioni economico-sociali, espressamente segnalati dal Servizio Sociale Comunale;
- c) tutti gli altri richiedenti tenuto conto della situazione reddituale del relativo nucleo familiare.

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

Il centro è una struttura a carattere territoriale aperta agli anziani residenti nel territorio comunale. In esso vengono organizzate iniziative atte a favorire processi di socializzazione.

Tali iniziative possono essere:

- cineforum;
- conferenze/dibattiti;
- attività manuali ed artigianali;
- attività musicali;
- organizzazione di gite;
- giochi;
- programmazione di visite guidate;
- attività sportive;
- serate danzanti.

Il centro, in relazione a bisogni dell'utenza ed a quelli di singoli anziani o nuclei familiari di anziani con particolari disagi, può prevedere anche iniziative di carattere sociale.

Il centro potrà prevedere anche il servizio Bar in gestione diretta e riserva to solo all'utenza del centro stesso.

Gli assistenti sociali, gli animatori socio-culturali, gli infermieri professionali e le altre figure eventualmente occorrenti per l'attività del Centro, potranno svolgere la loro attività anche in convenzione e/o attraverso servizio di volontariato.

Il centro dovrà avere un proprio regolamento interno, che preveda, tra gli altri, la partecipazione degli utenti alla gestione dell'attività.

CAPO VI

M I N O R I

ART. 46

ASSISTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Gli interventi previsti per tale fascia di utenza si limitano alla segnalazione all'autorità giudiziaria di eventuali casi di abbandono, maltrattamento e disadattamento, nonché alla vigilanza sull'osservanza dell'obbligo che hanno gli enti di assistenza che ospitano minori.

Potranno essere presi in considerazione ed eventualmente finanziati dall'A.C. progetti e/o programmi che prevedano indagini, accertamenti di natura psico-sociale, presentati anche da strutture o professionalità esterne, che oltre a permettere

CENTRO DIURNO DI INCONTRO PER MINORI

Il centro è una struttura a carattere territoriale articolata e flessibile che accoglie vari servizi destinati a soddisfare varie esigenze della popolazione giovanile. In esso vengono organizzate varie attività con lo scopo di favorire processi di socializzazione, nonché erogate eventuali prestazioni che rispondano a specifici bisogni dell'utenza.

Le iniziative consistono in attività ricreative, culturali, e sociali che rendono il Centro un luogo di incontro e di iniziative che possono estendersi anche nel territorio, e possono essere:

- CINEFORUM - ATTIVITA' MUSICALI - ATTIVITA' DI PICCOLO ARTIGIANATO CREATIVO-
- PROGRAMMAZIONE DI VISITE E GITE - ATTIVITA' SPORTIVE.

In relazione ai bisogni dell'utenza e delle risorse e struttura disponibili, possono essere previste specifiche iniziative di carattere sociale.

Il Centro dovrà prevedere locali e attrezzature adeguate alle attività da realizzare.

Dovrà essere prevista la presenza delle figure occorrenti per il funzionamento del Centro (Assistente Sociale ecc.) anche in convenzione.

Il Centro dovrà avere un proprio Regolamento interno che preveda, tra l'altro, per la gestione di alcune attività, la partecipazione attiva degli utenti.

CAPO VII
RICOVERI
ART. 48.

Nell' ambito delle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi ,dell'art.3 della L.R. 2/1/1979 , N. 1 possono essere disposti ricoveri di minori , di anziani indigenti e di inabili al lavoro residenti nel Comune ,presso istituti di assistenza , di beneficenza e di istruzione , entro i limiti delle specifiche previsioni di bilancio .

SEZIONE I RICOVERO DI MINORI

ART 49

I ricoveri sono disposti con provvedimento del Sindaco ,sulla scorta di apposita graduatoria formulata dalla Giunta Municipale ,e nel numero determinato annualmente dallo stesso Organo con riferimento alle disponibilità finanziarie. Detta graduatoria é formata su proposta dell' Ufficio dei Servizi Sociali,il quale curerà l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione.

ART. 50

Possono essere ammessi al ricovero:

- a) minori figli di ragazze madri;
- b) minori figli di coniugi separati o con separazione in corso;
- c) minori orfani di uno o entrambi i genitori;
- d) minori appartenenti a famiglie composte da tre o più figli;
- e) minori conviventi in ambienti familiari non idonei ad assicurare una adeguata crescita morale e civile.

Il ricovero è autorizzato fino al compimento del 18° anno di età. Qualora tale età venga compiuta nel corso del ricovero , quest'ultimo si intende prorogato fino al termine dell'anno scolastico .Non saranno, in ogni caso , autorizzati ricoveri di minori che siano stati ritenuti nella classe frequentata nell'anno scolastico precedente , salvo quei casi determinati da particolari situazioni connesse all' ambiente familiare di appartenenza o altro e che comunque ne giustifichino tale circostanza .

ART. 51

I ricoveri sono disposti per la durata di anni 1, ad eccezione di quelli in istituti di istruzione, per i quali tale durata coincide con l'anno scolastico.

Il Comune corrisponderà all' Istituto una retta giornaliera pari alla misura stabilita annualmente dalla Regione Siciliana.

ART. 52

L'accesso gratuito è subordinato all'entità del reddito di qualsiasi natura goduto dal nucleo familiare e non deve essere superiore ai limiti fissati annualmente con Decreto Assessorato Regionale EE. LL.

ART. 53

Le domande di ammissione al ricovero, redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione, dovranno pervenire entro il termine che sarà reso noto mediante apposito avviso che sarà pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso in tutti i luoghi pubblici, nonché con altri idonei mezzi di informazione, e corredate dai seguenti documenti con esclusione di quelli di cui ai punti a) e b) che saranno acquisiti d'ufficio:

- a) Stato di famiglia;
- b) certificato di residenza;
- c) Dichiarazione dei redditi (mod. 740 o mod. 101 o mod. 201) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sugli appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale, attestante tutti i redditi posseduti dall'intero nucleo familiare, compresi quelli esenti ai fini dell'IRPEF;
- d) Dichiarazione di disponibilità al ricovero, rilasciata dal legale rappresentante dell'Istituto prescelto.

SEZIONE II - RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI ED INABILI AL LAVORO

ART. 54

I ricoveri di anziani indigenti ed inabili al lavoro sono disposti con provvedimento del Sindaco , sulla scorta di apposita deliberazione della Giunta Municipale e nel numero determinato annualmente dallo stesso Organo con riferimento alle disponibilità finanziarie .

La Giunta delibererà su proposta dell' Ufficio dei Servizi Sociali , il quale curerà l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione , disponendo a tal fine , e dove ricorre , appositi accertamenti mediante VV.UU. sulla situazione familiare e sulla possibilità di assistenza.

ART. 55

Possono essere ammessi al ricovero gli anziani indigenti di età non inferiore a 60anni se uomini ed a 55anni se donne , e gli inabili al lavoro che versano in stato di bisogno.

ART. 56.

I ricoveri sono disposti per la durata di anni uno .

ART. 57.

Ai fini dell' ammissione al ricovero il reddito non deve essere superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. con i criteri stabiliti annualmente dalla R. S.

Non saranno autorizzati ricoveri di anziani inabili proprietari di terreni o fabbricati esclusa la casa di abitazione il cui reddito complessivo è superiore alla fascia esente della dichiarazione dei redditi.

ART. 58

Per ogni ricovero il Comune corrisponderà all'Istituto una retta giornaliera della misura stabilita dalla Regione Siciliana .

Ove il ricoverando è titolare di

stabiliti annualmente dalla R. S.

ART. 59

Le domande di ammissione al ricovero , redatte sugli appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale , intestate al Sindaco , devono essere corredate dalla seguente documentazione con esclusione di quella di cui ai punti a) e b) che sarà acquisita d'ufficio :

- a) Stato di famiglia ;
- b) Certificato di residenza ;
- c) Dichiarazione dei redditi (Mod.740, o Mod. 101, o Mod. 201);
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa su appositi moduli forniti dall' Amministrazione Comunale ed attestante i redditi posseduti dall'interessato , compresi quelli esenti ai fini dell'IRPEF;
- e) Certificato medico attestante le condizioni di salute dell'interessato ;
- f) Dichiarazione di disponibilità al ricovero ,rilasciata dal legale rappresentante dell' istituto prescelto .

ART. 60.

Alla liquidazione della spesa , si provvederà previa presentazione di apposita contabilità Trimestrale con successivo atto deliberativo

CAPO VIII

INTERVENTI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAPS

ART. 61

Per gli interventi in favore dei portatori di handicaps, si applicano le sposizioni di cui alle leggi regionali 18/4/1981, n. 68, 28/3/1986, n. 16 e successive modifiche .

CAP 582

CAPO IX

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA URGENTE

ART. 62

Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei familiari che versano , per qualsiasi causa , in condizioni di disagio economico , al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali , assicurando loro un livello di autosufficienza economica , attraverso la erogazione di assistenza in denaro tale da assicurare un minimo vitale .

Lo stato di bisogno , quindi , si definisce come condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo familiare.

ART. 63

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la seguente tabella :

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Capo famiglia | 75% della quota base |
| - Coniuge a carico | 25% " " " |
| - Familiare a carico da 0 a 14 anni | 35% " " " |
| - Altri familiari a carico | 15% " " " |

Per quota mensile base del minimo vitale atta a ricoprire le spese necessarie , ad eccezione dell' affitto , si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata .

La quota parte del canone di locazione , la cui spesa dovrà riferirsi alle norme in vigore per l'equo canone , non dovrà comunque superare il 50% .

ART. 64

L'assistenza economica é disposta con deliberazione della Giunta Municipale supposta dell' Ufficio di Servizio Sociale , in favore di cittadini residenti nel Comune e si articola in continuativa , temporanea e straordinaria.

ART. 65

L'assistenza economica continuativa é concessa a tempo indeterminato , con revisione semestrale , ai cittadini che ne avanzano richiesta e si estrinseca nella erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del minimo vitale , maggiorata della quota parte del canone di locazione , e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda

Per nuclei familiari con piu' di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella di cui al precedente articolo 63 nonché della totalità delle risorse di cui dispone il nucleo familiare.

L'assistenza economica continuativa non puo' essere concessa quando :

- a) il reddito é superiore al minimo vitale ;
- b) vi sia la presenza di persone tenute agli alimenti ;
- c) il richiedente fruisca dell'assistenza domiciliare ;
- d) il richiedente sia proprietario di beni immobili commerciabili , con esclusione della casa di abitazione .

ART. 66

L'assistenza economica temporanea puo' essere concessa per un periodo non superiore a mesi sei , in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono .Essa si estrinseca nella erogazione di un contributo mensile commisurato all'eccezionalità dell' evento, con *mandatizzazione bimestrale*.

ART. 67

L'assistenza economica straordinaria si estrinseca nella erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare.

ART. 68

Il Sindaco nei casi di urgenza con propria ordinanza dispone la emissione di ma dati di pagamento per assistenza straordinaria di importo sino a f.I.000.000. Le Ordinanze Sindacali sono soggette alla ratifica della G.M.

ART. 69

I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'Ufficio di Servizio Sociale , il quale a tal fine si avvarrà del Comando dei VV.UU.

Il predetto ufficio vigila sul persistere delle situazioni che hanno de-
terminato la corresponsione dell'assistenza .

CAPO X

INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI GESTANTI PUERPERE E NUCLEI FAMILIARI
IN DIFFICOLTA'

ART. 70

Sono assistibili con le prestazioni economiche le gestanti , le puerpere o
i nuclei familiari in condizione di bisogno , non in grado di soddisfare tali
bisogni con proprie risorse economiche.

ART. 71

Finalità precipua degli interventi di cui all'articolo precedente é quella
di assicurare adeguate condizioni materiali e sociali alla famiglia e una ampia
tutela della maternità .

ART. 72

Per l'accesso alle prestazioni di cui all'art.64 é richiesta una situazio-
ne di grave bisogno e di disagio familiare o sociale della persona , del nucleo
familiare , ovvero uno stato di salute fisica o psichica tale da giustificare
la necessità della prestazione .

ART. 73

L'assistenza economica é disposta con deliberazione della G.M. su proposta
dell'Ufficio dei Servizi Sociali , in favore dei richiedenti , residenti nel Co-
mune .

ART. 74

Le richieste di intervento per le prestazioni di cui all'art.64 debitamente
motivate , redatt~~l~~ su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale ,
dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune e devono essere corredate dal

- aquisita d' Ufficio ;
- 1) Stato di famiglia ;
 - 2) Documentazione probatoria del reddito complessivamente goduto dal nucleo familiare dei richiedenti , costituito da mod.740, 101, 201 ed in assenza da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - 3) Rapporto informativo dell' Assistente Sociale ;
 - 4) Idonea certificazione comprovante l'esistenza di una gravidanza ove ricorre.

ART. 75.

In caso di richiesta avanzata da gestanti , ragazze-madri minorenni , oltre alla documentazione prevista dall' art. 67 la predetta dovrà essere integrata da una certificazione attestante le disponibilità familiari del nucleo familiare di provenienza , per legge tenuto agli alimenti.

ART. 76

Nel caso si renda necessario effettuare una graduatoria, questa é predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali , in base allo stato di bisogno accertato , ed é approvata dalla G. M.

ART. 77

I rapporti informativi complementari e la proposta di somministrazione dell' Assistenza economica sono formulati dall'Ufficio dei Servizi Sociali , avvalendosi del comando dei VV. UU.L'Ufficio, puo' promuovere l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'Assistenza Economica piu' confacente alla situazione necessitante della richiedente o del nucleo familiare.

ART. 78

L' Assistenza economica viene concessa in forma continuativa dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta di intervento , fino alla cessazione dello stato di bisogno e per le gestanti fino alla data del parto.

Per la determinazione dell'ammontare dell'Assistenza economica e per le procedure da attivarsi , si rinvia a quanto di

ART. 79

In caso di persistenza della situazione di bisogno , a richiesta dell'in-
teressato , opportunatamente motivata e corredata dei necessari documenti giu-
stificativi , potrà essere concessa una ulteriore somministrazione in danaro ,
in adeguamento alla nuova situazione del bisogno che si é venuta a determinare.

L'ammontare dell'assistenza viene determinato in misura non superiore al
50% di quella già concessa ai sensi del precedente art. 71.

CAPO XI.

CONCESSIONE DI ASSEGNI PERSONALI PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI E INABILI
GIÀ RICOVERATI

ART. 80

Questi interventi sono diretti a quelle persone che , a causa delle con-
dizioni peculiari in cui versano , sono maggiormente esposte ad emarginazioni
(minori , anziani , inabili , handicappati ed ex tossicodipendenti , che siano
stati dimessi da ospedali psichiatrici o segnalati dal centro di tutela salute
mentale).

ART. 81

Obiettivo precipuo é quello di favorire un rapido reinserimento a pieno
titolo nelle comunità originarie .

ART. 82

L'ammontare della contribuzione economica é disposto dalla Giunta Municipa-
le con relativa deliberazione su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali , in
favore dei soggetti che ne facciano richiesta ed é concessa per una durata non
inferiore al tempo necessario ad assicurare il pieno reinserimento .

ART. 83

Le richieste di intervento per le prestazioni di cui alla presente regola-
mentazione , redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale ,
devono essere indirizzate dagli aventi diritto al Sindaco del Comune e devono
essere corredate dalla seguente documentazione con esclusioni di

- 1) Stato di famiglia ,
- 2) Attestazione rilasciata dall'Ente Ospedaliero di dimissione ,
- 3) Attestazione del reddito complessivamente posseduto dal dichiarante stesso (se maggiorenne) o del nucleo familiare (se minorenni) resa su apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale ,
- 4) Idonee certificazione rilasciata dai competenti servizi sociali delle USL territorialmente competenti , attestanti la sfera di interventi e/o economici diversi in relazione al soggetto richiedente .

ART. 84

Per la determinazione dell' ammontare dell'Assistenza economica e per le procedure da attivarsi , si rinvia a quanto disposto nell'articolato sull'Assistenza economica .

CAPO XII

ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E VITTIME DEL DELITTO

CAP. 5831

ART. 85

Questo particolare tipo di intervento é indirizzato ad una particolare utenza che puo' individuarsi in quei nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdite di vite umane , afferenti al nucleo stesso a seguito di azioni violente o delittuose , ovvero che si trovino a dovere registrare la detenzione di un loro membro , specie se capofamiglia.

ART. 86

Finalità precipua degli interventi economici che possono essere adottati per questa particolare utenza , é quella di attenuare , se non eliminare , lo stato di disagio ed in particolare la possibilità di esposizione a rischi di " devianza " che afferisce ai componenti del nucleo familiare.

ART. 87

Le istanze di richiesta , redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale , dovranno essere indirizzate dagli aventi diritto al Sindaco e devono essere corredate dalla seguente documentazione con esclusione di

2) Attestazione comprovante gli estremi del provvedimento di detenzione (in caso di famiglie di detenuti) ;

3) Attestazione del reddito complessivamente goduto dal nucleo familiare resa su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale .

ART. 88

Per la determinazione dell' ammontare dell'assistenza economica-e per le procedure da attivarsi, si rinvia a quanto disposto dall' articolato sull'assistenza economica .

CAPO XIII

ASSISTENZA POST. PENITENZIARIA PER IL RECUPERO DI MINORI E DI ADULTI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

ART. 89

Questo tipo di intervento è indirizzato ad una utenza che versa in una particolare situazione di bisogno ben distinto dalla legge stessa.

ART. 90

La condizione primaria affinché si possa accedere a questo particolare tipo di servizio é che i soggetti siano sottoposti a provvedimenti dell' autorità giudiziaria , già definiti e non in pendenza di giudizio .

ART. 91

Obiettivo primario di questa delicatissima forma di interventi é quello di favorire il recupero , ed il reinserimento nella vita sociale e familiare dei soggetti che si trovano in questa particolare situazione di disagio .

ART. 92

L'Ufficio dei Servizi Sociali , in esito a specifici accertamenti , ove ritenga l'erogazione dell'assistenza economica piu' confacente alla situazione necessitante del richiedente , puo' promuoverne la relativa erogazione .

ed alle preferenze manifestate dall'utente .

ART. 93

L'ammontare della contribuzione economica é disposta con deliberazione di G.M. su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali , in favore degli utenti aventi diritto ed é concessa a tempo determinato , e fino a quando il richiedente stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente in relazione alle condizioni socio- culturali dell' ambiente ospitante .

ART. 94

L'istanza di richiesta del contributo , redatta su appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale , dovrà essere indirizzata dagli aventi diritto al Sindaco e dovrà essere corredato dalla seguente documentazione con esclusione di quella di cui al punto 1) che sarà acquisita d'Ufficio :

- 1) Stato di famiglia del richiedente ;
- 2) Decreto di assegnazione al soggiorno obbligato ove non sia stato trasmesso d'Ufficio al Sindaco , limitatamente ai soggetti sottoposti a tale misura .
- 3) Attestazione dei redditi complessivi goduti dal richiedente e dal nucleo familiare , resa su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale .

ART. 95

Per la determinazione dell'ammontare dell'assistenza economica e per le procedure da attivarsi , si rinvia a quanto disposto dall'articolato sull'assistenza economica .

CAPO XIV

ASSISTENZA ABITATIVA

ART. 96

L'assistenza abitativa prevede l'assegnazione di alloggi comunali in uso gratuito o in locazione con canoni ridotti , possibilmente nel quartiere di residenza , a persone e nuclei familiari temporaneamente privi di alloggio ed in precarie condizioni economiche .

ART. 97

Caratteristica peculiare di questo particolare tipo di intervento é di privilegiare i nuclei familiari che momentaneamente attraversano gravi difficoltà economiche .

ART. 98

Il servizio in questione si concretizza anche nel pagamento di una quota parte del canone di locazione o dell'intera quota in caso di gravi e disagiate condizioni economiche a titolo di sostegno in favore di soggetti o nuclei familiari che abbiano in locazione abitazioni dell'edilizia residenziale .

ART. 99

L'Ufficio dei Servizi Sociali in esito a specifici accertamenti ed in relazione alla situazione necessitante dei richiedenti , promuove l'erogazione di queste forme di assistenza , relazionando , sulle condizioni economiche dei richiedenti ed avvalendosi a tal fine del Comando dei VV.UU..

ART. 100

Gli interventi assistenziali sono disposti con deliberazione di Giunta Municipale su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali , in favore degli utenti aventi diritto , e sono concessi a tempo determinato , e fino a quando il richiedente stesso non si sia reso autonomo ed autosufficiente ed abbia superato lo stato di bisogno che ha richiesto l'intervento.

ART. 101

L'istanza di richiesta dell'intervento , redatta su appositi moduli forniti dall' Amministrazione comunale , dovrà essere indirizzata dagli aventi diritto al Sindaco e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione con esclusione di quella di cui al punto 1) che viene acquisita d'Ufficio ;

- 1) Stato di famiglia ,
- 2) Attestazione del reddito complessivamente goduto dal richiedente e dal nucleo familiare , resa su appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale ,
- 3) Idonea documentazione dalla quale si evince l'importo del canone di locazio

ART. 102

Per gli interventi previsti dal presente capo e per le relative procedure da applicarsi, si rinvia a quanto disposto dall'articolato dell'assistenza economica.

CAPO XV

INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE

ART. 103

Il servizio in parola è regolamentato dalle LL.RR. n. 55/1980 e 38/1984 alle quali si fa espresso rinvio.

CAPO XVI

INTERVENTI DEGLI ENTI SOPPRESSI

SEZIONE I C. E. N. A. O. S. L. L.

ART. 104

Le attività assistenziali inerenti questo particolare tipo di intervento prevedono la concessione di contributi atti ad alleviare lo stato di disagio causato dalla perdita di uno o di entrambi i genitori.

ART. 105

Obiettivo precipuo di questo tipo di intervento è di favorire il reinserimento nel contesto sociale e culturale degli orfani dei lavoratori italiani.

ART. 106

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'entità del reddito di qualsiasi natura, anche di quello esente goduto dal nucleo familiare del richiedente nei confronti dei minori esposti in domanda che non deve essere superiore ai limiti fissati annualmente con Decreto dell'Assessorato Reg.le EE.LL., al requisito dell'età dell'orfano per il quale viene richiesto l'intervento.

ART. 107

- tervento , consistono nell'erogazione di
- assegno straordinario urgente "una tantum" ;
 - assegni continuativi di mantenimento ;
 - rette per affidi familiari completi ;
 - rette per affidi familiari diurni ;
 - contributi per spese indispensabili connesse ad affidamenti familiari e con
vittuali ;
 - rette per assistenza domiciliare ;
 - rette per pensione in famiglia ;
 - rette per affidamento ad asili nido ;
 - contributi per recupero scolastico ;
 - rette per affidamenti convittuali e semiconvittuali ;
 - contributi per diete alimentari ;

ART. 108

Le richieste di intervento indirizzate al Sindaco devono essere redatte su appositi modelli , forniti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune e devono essere corredate dalla seguente documentazione con esclusione di quella di cui ai punti 1) e 3) che sarà acquisita d'Ufficio ;

- 1) certificato di morte del genitore ;
- 2) documenti comprovanti la posizione assicurativa INPS ;
- 3) certificato di nascita del minore ;
- 4) certificato di disoccupazione del genitore superstite ;
- 5) mod. 740 , o 101 o 201 ,
- 6) certificati scolastici ;
- 7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ; resa sugli appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale ed attestante il possesso dei redditi in caso di mancata presentazione del mod. 740 , del 101 o del 201 .

ART. 109

L'assistenza economica é disposta con deliberazione della G. M. , su proposta dell' Ufficio dei Servizi Sociali e viene determinata nella misura fissa Annualmente dall'Assessorato Regionale EE. LL.

ART. 110.

I rapporti informativi complementari e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica nonché l'istruzione delle pratiche stesse, sono effettuate dall'Ufficio dei Servizi Sociali in esito a specifici accertamenti, avvalendosi del Comando dei VV.UU.

ART. 111

L'erogazione del contributo economico viene effettuato in forma continua dal mese successivo a quello della presentazione della richiesta di intervento e fino al 31/12 di ogni anno, in relazione al persistere dello stato di bisogno e fino al raggiungimento della maggiore età del minore per il quale viene effettuata la richiesta, o in caso di proseguimento degli studi universitari, fino al compimento del 26° anno di età.

ART. 112

Le date e le modalità per il rinnovo delle prestazioni contributive, saranno rese note agli utenti aventi diritto, tramite avvisi che saranno pubblicati all'albo Pretorio ed affissi in tutti i luoghi pubblici, nonché con altri idonei mezzi di informazione.

SEZIONE 2ª - A.N.M.I.L.

ART. 113

Il servizio si estrinseca nella concessione di contributi a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro.

ART. 114

Le prestazioni assistenziali consistono in:

- Assegno di incollocamento agli invalidi disoccupati ;
- Sussidi in denaro agli invalidi liquidati in capitale ;
- Sussidi agli invalidi già titolari di assegno di incollocabilità ;
- Sussidi straordinari in denaro per motivi particolari e contingenti ;
- Contributi assistenziali nelle spese scolastiche per invalidi studenti ;
- Contributi nelle spese scolastiche ad invalidi aventi figli studenti ;
- Soggiorni estivi per il recupero psico - fisico degli invalidi ;

- Soggiorni climatici per figli minori ;
- Concorso nelle spese per adattamento automezzo ;
- Contributi per libri di lettura ;
- Prestazioni economiche integrative ai superstiti infortunati ;
- Soggiorni per cure climatiche e termali ;
- Sussidi straordinari in denaro per motivi particolari e contingenti in favore di grandi invalidi ;
- Ricovero presso centri specializzati .

ART. 115

Le richieste di intervento indirizzate al Sindaco ,redatte su appositi moduli forniti dall'Amministrazione comunale , devono essere corredate dalla seguente documentazione con esclusione di quella di cui al punto 3),che sarà acquisita d'Ufficio :

- 1) cedolino rendita I.N.A.I.L.;
- 2) Certificazione INAIL di invalidità ;
- 3) Stato di famiglia del richiedente ;
- 4) Certificato di incollocabilità rilasciato dall'Ufficio del Lavoro ;
- 5) Certificato di studi dei figli ;
- 6) Mod.740, o IO1 etc.


Le richieste possono essere presentate anche tramite la sezione A.N.M.I.L. di Caltanissetta , la quale provvederà ad istruire le istanze stesse ed a trasmetterle a questo Comune per la concessione dei benefici previsti .

ART. 116

L'Assistenza economica é disposta con deliberazione di Giunta Municipale e nelle misure fissate annualmente dall'Assessorato Regionale EE.LL.

ART. 117

I rapporti informativi complementari , gli accertamenti suppletivi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica , nonché l'istruzione delle pratiche stesse , quando non pervengono già istruite , saranno effettuate dall'Ufficio dei Servizi Sociali , avvalendosi del comando dei VV. UU.



ART. 118

L'erogazione del contributo viene effettuato in forma continuativa o in forma una TANTUM, in relazione al tipo di intervento richiesto dall'utente avente diritto .

CAPO XVII

INTERVENTI IN FAVORE DI TOSSICODIPENDENTI

ART. 119

Il servizio di che trattasi é regolato ed attivato ai sensi delle leggi 685/75 e 162/90 e dalle LL.RR. 64/84 e 176/88 , che dettano norme in materia di attuazione di specifici programmi finalizzati in una serie di interventi atti a favorire la prevenzione delle tossicodipendenze ed il reinserimento sociale dei soggetti a rischio coinvolgendo in attività di gruppo socio -ricreativo -culturali i soggetti che abbiano intrapreso terapie riabilitative presso centri specializzati .

ART. 120

Obiettivo principale della presente regolamentazione é di costituire base per idonea progettazione e/o realizzazione di una serie di interventi mirati e finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze ed il reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti .

ART. 121

In favore delle famiglie dei soggetti che si sottopongono ad adeguate terapie "riabilitative " presso idonei centri specializzati é prevista la concessione di contributi economici aventi la caratteristica della continuità secondo i dettami previsti negli articolati dell'assistenza economica , previa presentazione di apposita documentazione rilasciata dal Centro presso cui viene praticata la terapia riabilitativa , da prodursi ogni tre mesi.

ART. 122

GLI interventi previsti per favorire la prevenzione delle tossicodipendenze ed il reinserimento sociale delle vittime di tale dipendenza , sono indirizzate preferibilmente ad attività socio-culturali e sportive che di seguito si elencano:

- Corsi di tennis ;
- Corsi di pallavolo ;
- Piani di interventi per la prevenzione delle tossicodipendenze (conferenza ,di battito ,cineforum,etc.) ;
- Corsi di drammatizzazione ;
- Ricerche per tradizioni popolari folklore locale ;
- Corsi di tecnica pittorica e fotografica ;
- Corsi di musica .

ART. 123

Per le modalità da attivarsi in merito alla concessione contributiva e per quanto inerenti la integrazione di altre attività non previste nella presente tra tazione si rinvia a quanto espressamente disposto e previsto dalle vigenti norme legislative in materia .

CAPO XVII

CONCESSIONE CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPESE VIAGGI URBANI ED EXTRA

URBANI

ART. 124

Le provvidenze in parola si estrinsecano nella concessione agli anziani a venti diritto, di un contributo non superiore a f. 200.000 per anziano; da utiliz zare per l'acquisto di abbonamenti valevoli per la rete urbana e/o extraurbano.

ART. 125

Tale contributo va tramutato nel rilascio dell'abbonamento richiesto , pre ventivamente acquistato presso aziende o ditte concessionarie di pubblici traspor ti.

ART. 126

La contribuzione di cui sopra va concessa a quegli anziani aventi diritto e che non abbiano redditi superiori ai limiti stabiliti annualmente dall'Assessorato Regionale EE.LL.

ART. 127

Per l'attivazione delle procedure inerenti il servizio stesso e per le modalità operative si rinvia a quanto espressamente previsto dalle vigenti norme legislative in materia .

CAPO XIX

ASSISTENZA FIGLI NATURALI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DA UNO

DEI GENITORI

ART. 128

Giusto quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 23/05/1991, n33, il Comune provvede all'assistenza in favore dei *figli naturali* abbandonati o riconosciuti da uno *dei* genitori residenti nel Comune .

ART. 129

L'assistenza viene prestata dalla nascita qualora la relativa richiesta venga effettuata entro il 6° MESE successivo alla nascita stessa , caso contrario la decorrenza sarà quella di presentazione della relativa istanza e dura fino al 15° anno di età del minore e non può essere richiesta se il minore abbia già compiuto il 6° anno di età .

ART. 130

L'Assistenza consiste :

- A) sussidi da erogare alla madre e/opadre ovvero all'affidatario che provvedono direttamente al mantenimento dei bambini stessi ;
- B) ricovero in Istituti , per comprovate particolari esigenze .

ART. 131

L'Assistenza in favore dei genitori naturali é diretta a garantire il minimo vitale alla cui determinazione si fa rinvio a quanto disposto dall'articolato sull'assistenza economica .

ART. 132

In caso di affidamento del minore all'affidatario verrà corrisposto un sussidio mensile determinato annualmente



ART. 133

Per potere usufruire dell'assistenza gli interessati dovranno produrre apposita istanza redatta su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale e corredata dalla seguente documentazione con esclusione di quella di cui ai punti 1) ,2), 3), che sarà acquisita d'Ufficio :

- 1) Estratto dell'atto di nascita del minore naturale con l'indicazione delle generalità dei genitori ;
- 2) Stato di famiglia del nucleo di appartenenza del minore ;
- 3) Certificato di residenza del genitore del minore naturale ;
- 4) Dichiarazione dei redditi della madre e/o del padre e , se conviventi , dei nonni del minore naturale ; in mancanza , altra certificazione (mod. 101, mod. 201,) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale con il quale gli stessi dichiarino la propria situazione reddituale , in relazione anche al possesso di beni immobili ;
- 5) Certificato o atto notorio in ordine all'eventuale stato di disoccupazione dei genitori del minore naturale;
- 6) Certificato di stato libero della madre e/o del padre del minore naturale;
- 7) *Certificazione sanitaria dell'infante;*
- 8) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai genitori del minore naturale, redatta su appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale, con il quale si dichiara di provvedere direttamente al mantenimento del figlio naturale.

ART. 134.

L'Assistenza è disposta con deliberazione della Giunta Municipale previa istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 135

L'Assistenza cessa:

- a) per sopravvenuta morte dell'infante;
- b) per trasferimento della residenza in altro Comune;
- c) per raggiunti limiti di età (compimento del 15° anno di età del minore)



- d) per sopravvenuta legittimazione;
- e) per adozione dell'infante da parte degli affidatari.

CAPO XX

PROGRAMMA - INTERVENTI

ART. 136

Per gli interventi previsti nel presente Regolamento, l'Amministrazione predispone, annualmente, e secondo le disponibilità finanziarie, apposito programma.

All'approvazione del programma stesso provvede il C.C. in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione per il medesimo esercizio di riferimento.

Il cennato Organo deliberante, può nel corso dell'anno rivedere o modificare il programma per intervenute variazioni delle disponibilità finanziarie e per le nuove emergenti esigenze connesse anche ad eventi imprevedibili e comunque di particolare importanza.

ART. 137

Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Regolamento, si attingerà agli appositi capitoli di bilancio che troveranno copertura con i finanziamenti regionali contemplati dalle specifiche leggi di settore e ove possibile con i normali messi di bilancio.

CAPO XXI

NORME FINALI E DI RINVIO - PUBBLICITA'

ART. 138

Il presente Regolamento sarà reso pubblico, oltre che nei prescritti modi di legge, anche, nelle altre forme che saranno ritenute idonee.

ART. 139

Per gli interventi di cui al CAPO IX, CAPO X, CAPO XI, CAPO XII, CAPO XIII e CAPO XIV, l'A.C. potrà avvalersi della collaborazione di una commissione nominata dal Sindaco, i cui componenti, nel numero determinato dal Sindaco medesimo, saranno scelti preferibilmente tra le forze sociali più rappresentative.

ART. 140

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari in materia, anche, con particolare riferimento alle diverse tipologie di interventi.

ART. 141

Col presente regolamento vengono aboliti tutti i regolamenti che trattano la materia in questione ed ogni altra disposizione in merito emanati precedentemente.

I N D I C E

INDIRIZZI - PRESTAZIONI NON ECONOMICHE

- 0 I : Ufficio Servizio Sociale - Segretariato Sociale - Soggetti Destinatari
- 0 II : Assistenza domiciliare agli anziani.
- 0 III : Assistenza domiciliare in favore di nuclei familiari con particolari situazioni di disagio.
- 0-IV : Attività lavorativa agli anziani.
- 0 V : Soggiorni climatici marini, montani e termali ed attività ricreative, culturali e del tempo libero in favore degli anziani. Centro Diurno:
- 0 VI : Minori.
- 0 VII : Ricoveri.
- Sezione I°: Ricovero minori.
- Sezione II°: Ricovero anziani indigenti e inabili al lavoro.
- 0 VIII : Interventi in favore dei portatori di handicaps.

PRESTAZIONI ECONOMICHE

- 0 IX : Assistenza economica e straordinaria urgente.
- 0 X : Interventi economici in favore di gestanti, puerpere e nuclei familiari in difficoltà.
- 0 XI : Concessione di assegni personali per dimissioni di minori, anziani e inabili già ricoverati.
- 0 XII : Assistenza economica a famiglie di detenuti e vittime del delitto.
- 0 XIII : Assistenza post-penitenziaria per il recupero di minori e di adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
- 0 XIV : Assistenza abitativa.
- 0 XV : Interventi assistenziali in favore degli emigrati e delle loro famiglie.
- 0 XVI : Interventi degli Enti soppressi:
Sezione I° : E.N.A.O.L.I.
Sezione II° : A.N.M.I.L.
- 0 XVII : Interventi in favore dei tossicodipendenti.

CAPO XVIII : Concessione contributi una tantum per spese viaggi urbani ed extra - urbano.

CAPO XIX : Assistenza figli naturali abbandonati o riconosciuti da uno dei genitori.



CAPO XX : Programma - Interventi

CAPO XXI : Norme finali e di rinvio - Pubblicità

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPO XVIII : Concessione contributi una tantum per spese viaggi urbani ed extra - urbano.

CAPO XIX : Assistenza figli naturali abbandonati o riconosciuti da uno dei genitori.



CAPO XX : Programma - Interventi

CAPO XXI : Norme finali e di rinvio - Pubblicità

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPO XVIII : Concessione contributi una tantum per spese viaggi urbani ed extra - urbano.

CAPO XIX : Assistenza figli naturali abbandonati o riconosciuti da uno dei genitori.



CAPO XX : Programma - Interventi

CAPO XXI : Norme finali e di rinvio - Pubblicità

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE